

Tribunale di Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 12-12-2019. Presidente:  
FLORINI. Relatore: RIMONDINI.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Fabio Florini

- Presidente

dott. Giovanni Salina

- Giudice

dott. Antonella Rimondini

- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 7348/2016 promossa da:  
FALLIMENTO M. S.p.A.

Rappresentato e difeso dall' avv.

*attore*

**contro**

F.P.

Rappresentato e difeso dagli avv.

G.D.L.

Rappresentato e difeso dall'avv.

E.Y. S.P.A.

C.C.

Rappresentati e difesi dagli avv.

P. S.P.A.

E.O.

Rappresentati e difesi dagli avv. 2. convenuti

G.L.

E.P.

A.B.

M.C.


In punto a: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 11.5.2016, il Fallimento M. S.p.A. in liquidazione (di seguito, per brevità, Fallimento) ha citato in giudizio gli ex amministratori della società fallita G.L., E.P. e F.P., gli ex sindaci A.B., G.D.L. e C.M. ed i revisori R.E. S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "E."), C.C., P. S.p.A. (di seguito anche "P.") e E.O., contestando loro gravi responsabilità nella conduzione degli affari sociali e nell'espletamento delle verifiche da parte degli organi di controllo, che avevano cagionato un rilevantissimo danno al patrimonio della società e alla massa creditoria.

Relativamente alle vicende societarie che hanno interessato la fallita, parte attrice ha dedotto che:

la società M. S.p.A. è stata costituita nel 2004 mediante atto di fusione "propria" tra le società G. S.p.A., F. S.p.A. e M. S.p.A. ("old"), nell'ambito di un'operazione di merger leveraged buy out; sin dal periodo immediatamente successivo alla costituzione, la società post fusione ha manifestato i primi segnali di tensione finanziaria e sistematiche deviazioni dei risultati gestionali dagli obiettivi preannunciati nei business plan aziendali; nonostante l'andamento negativo, la posta dell'avviamento - derivante dalla contabilizzazione del disavanzo da concambio risultante dall'operazione di fusione per unione - è stata mantenuta nell'attivo del bilancio societario, assumendo sempre un valore significativamente superiore al patrimonio netto della società;




la prima, parziale, svalutazione dell'avviamento si è registrata in relazione al bilancio del 31.12.2007, in cui comunque tale posta è stata mantenuta in attivo per un importo di 39,8 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto negativo di Euro 34 milioni, così da rappresentare illegittimamente un deficit inferiore a quello effettivo e, di conseguenza, permettere la continuità aziendale nonostante la palese situazione di insolvenza della società;

negli anni 2006-2007 la società ha intrapreso un percorso di risanamento ex art. 67 l.f. con il ceto bancario, giunto a conclusione solo in data 16.06.2008. Nelle more dell'approvazione del piano, la società ha provveduto al deposito di un'istanza di fallimento in proprio, poi revocata per intervenuto accordo con il sistema bancario. Nell'ambito dell'operazione di risanamento è mutato altresì il controllo della società, con il ritorno del socio G.L. nella veste di amministratore delegato;


negli esercizi successivi la società ha continuato ad evidenziare macroscopiche deviazioni dei risultati di gestione dagli obiettivi prefissati nel piano di risanamento; gli impairment test sull'avviamento continuavano ad essere effettuati sulla base di business plan del tutto inattendibili e con dati avulsi dal reale andamento della società, contribuendo così a postergare la percezione della situazione di crisi;

nel corso del 2011, gli organi sociali hanno depositato una domanda di concordato preventivo; il provvedimento di ammissione del Tribunale di Parma è stato revocato a seguito della relazione ex art. 173 l.f. dei Commissari Giudiziali, per la sussistenza di gravi carenze e criticità del piano e della relazione di attestazione, nonché di atti in frode ai creditori; il Tribunale ha quindi dichiarato, con pronuncia del 6.9.2012, il fallimento di M. S.p.A..

Relativamente ai fatti censurabili, parte attrice elenca le seguenti condotte illecite: 1) l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, in luogo di quelli nazionali, al fine di evitare di dover procedere ad un ammortamento costante dell'avviamento - il cui valore, pertanto, veniva verificato attraverso l'effettuazione di impairment tests - così da




ostacolare e/o ritardare la percezione in capo ai creditori e ai terzi del dissesto della società e della perdita della continuità aziendale; 2) la sistematica violazione delle regole previste dal principio contabile IAS36 che ha condotto ad una sopravvalutazione del valore dell'avviamento e ha consentito sia di evitare l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 2447 c.c., sia di rappresentare un deficit di bilancio significativamente inferiore a quello effettivo e, di conseguenza, permettere la continuità aziendale pur in totale assenza dei presupposti necessari; 3) l'iscrizione in bilancio di costi non direttamente riferibili alla gestione della società e la mancata corretta rappresentazione contabile di alcune operazioni (cessione credito pro soluto relativa all'indennizzo TAV/CEPAV; trattamento contabile del procedimento arbitrale T.C.A. S.p.A., delle operazioni M. S.r.l. e "A."; contabilizzazione di costi extrasocietari quali "spese di rappresentanza"); 4) illecita distribuzione di utili e dividendi avvenuta nel corso del 2009 e del 2010 e riferibile all'esercizio del 2008, in un contesto di piena crisi finanziaria ed economica. In particolare, i dividendi percepiti nel 2009 e nel 2010 - pur sulla base di un bilancio regolarmente approvato dove però nulla si dice in merito alla distribuzione - sono stati ratificati con assemblee successive ex post ed in extremis, in modo del tutto illegittimo e senza tener conto dei rilievi svolti dal Collegio Sindacale e dall'Organo di Revisione; relativamente al dividendo erogato nel corso del 2011, lo stesso è stato disposto sulla base di una mera situazione contabile di periodo (il relativo bilancio non è mai stato depositato) e attraverso un'operazione di "acconti dividendi" a ridosso della presentazione della domanda di concordato che ha trasferito in modo illecito importanti risorse finanziarie fuori dalla società, indebolendola ulteriormente; 5) condotte descrivibili in termini di irregolare ricorso al credito, in condizioni di deficit strutturale e di dissesto societario; 6) il compimento di numerosi atti illeciti (ad esempio, la c.d. operazione "A.") che hanno contribuito a ridurre ulteriormente il patrimonio della fallita; 7) l'inadeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alla complessità dell'attività, nonché alle dimensioni della società; 8) l'inidoneità del tentativo di



ristrutturazione aziendale intrapreso nel corso del 2012, il quale ha avuto come conseguenza solamente quella di ritardare l'emersione del dissesto e, dunque, di concorrere ad aggravare il danno patito dalla società e dai creditori sociali; 9) la distrazione di somme per finalità extrasociali, riconducibili ad esigenze personali dell'amministratore, anche in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, in spregio del disposto di cui all'art.67 l.f..


In particolare, durante le verifiche sui bilanci della società fallita, la Curatela ha posto attenzione sul trattamento della voce contabile dell'avviamento, iscritta in bilancio in conseguenza dell'allocazione dei disavanzi da concambio nell'ambito dell'operazione di fusione propria che ha dato vita alla società. A fronte dell'adozione dei principi contabili internazionali, il mutamento di valore di tale voce veniva verificato attraverso l'effettuazione di impairment test, i quali tuttavia si erano rivelati inattendibili, in quanto basati su piani industriali inveritieri, del tutto sganciati dal reale andamento della società. Tali circostanze hanno portato ad una sistematica sopravvalutazione dell'avviamento, consentendo di evitare l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 2447 c.c. e di proseguire l'attività sociale pur in assenza del presupposto della continuità aziendale. Nonostante la rettifica alla voce dell'avviamento operata nel bilancio chiuso al 31.12.2007, che comunque ha consentito di mantenerne il valore a 39,8 milioni, così da rappresentare un deficit significativamente inferiore a quello reale, la Curatela osserva che tale posta avrebbe dovuto essere interamente svalutata nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006, così da consentire agli organi sociali di prendere gli opportuni provvedimenti. Sotto tale profilo, la condotta omissiva degli organi sociali - amministratori, sindaci e società di revisione - rileva in punto di responsabilità per mancato svolgimento dell'obbligatoria attività di vigilanza sui fatti di gestione, nonché di omessa adozione degli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento per elidere e/o attenuare le conseguenze dannose.

Con particolare riguardo alla posizione degli amministratori, il Fallimento ritiene sussistente la responsabilità a titolo contrattuale sia in capo a G.L., amministratore con




delega, sia in capo a F. ed E.P. i quali, pur non rivestendo una posizione di gestione "diretta" della società, avevano il dovere di verificare che la condotta del soggetto delegato fosse conforme al canone di ragionevolezza. Quanto all'amministratore delegato, oltre all'illegittima gestione societaria e all'illecita distribuzione di utili, sono addebitate anche le condotte distrattive poste in essere sia in epoca antecedente, sia in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato - prelievi a proprio favore di somme non inferiori a Euro 145.550,00; distrazione di somme, a favore di sé stesso e della convenuta E.P. per Euro 1.150.000,00 nell'ambito dell'operazione c.d. "M."; prelievi indebiti a sostegno di spese extrasocietarie ed ordini di pagamento bancari in assenza di autorizzazione del Giudice; spese di leasing e costi relativi a beni aziendali utilizzati per finalità estranee all'esercizio dell'impresa; elisione di una garanzia personale dell'amministratore attraverso la c.d. operazione "A."- che concorrono a quantificare la richiesta risarcitoria in Euro 15 milioni. La responsabilità di G.L. per i fatti addebitati si estende non solo all'arco temporale in cui lo stesso è divenuto amministratore di diritto della società, ma anche a quello in cui ha ricoperto la carica di amministratore c.d. di fatto. La Curatela osserva che, nel periodo 2005-2007, il convenuto ha esercitato una forte ingerenza nella direzione della società, impartendo direttive alla governance ed influenzandone le scelte operative. Pertanto, il sindacato di ragionevolezza sulle scelte gestorie compiute dall'organo amministrativo, se per gli amministratori "senza delega" è limitato al solo periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la relativa posizione sociale, per G.L. investe altresì il periodo in cui, pur senza un conferimento formale dell'incarico, lo stesso ha esercitato di fatto i poteri amministrativi.

Con riferimento ai sindaci evocati in giudizio, la Curatela fa valere sia una responsabilità diretta, derivante dall'inosservanza delle regole imposte dalla legge o dallo statuto, sia quella solidale con gli amministratori, per omessa vigilanza sull'operato di questi ultimi. In particolare, i sindaci sono destinatari sia di un obbligo di controllo circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in generale, sull'adeguatezza dell'assetto



organizzativo e sul suo concreto funzionamento, sia di uno specifico dovere di vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo, che si esplica in una verifica sulla sostanza economica della gestione. Parte attrice ritiene che l'organo sindacale non abbia svolto quel controllo effettivo che le norme codicistiche impongono al fine di un corretto svolgimento dell'attività societaria, in quanto, a fronte delle condotte distrattive, della reiterata esposizione contabile di fatti non veritieri, dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, degli atti in frode ai creditori e, in generale, di tutte le operazioni illecite che hanno condotto, seppure in ritardo, al fallimento della società, il Collegio Sindacale non si è mai attivato per impedire e/o attenuare il danno ai sensi dell'art. 2409 c.c.. La violazione del canone di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico risulta di immediata evidenza in relazione alla distribuzione degli utili avvenuta negli anni 2009-2011, nonostante la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione, in quanto la società nel periodo predetto non era in grado di generare ricchezza "remunerativa" (l'organo sindacale non ha adottato alcun comportamento volto ad impedire il danno, nella specie, l'impugnazione delle delibere di ratifica). L'omessa vigilanza imputata dalla Curatela al Collegio Sindacale non riguarda solamente la governance della società, ma si estende alla struttura complessiva, ricomprendendo anche l'apparato deputato al controllo contabile. La mancata verifica effettiva circa il corretto operato delle società di revisione ha permesso di rappresentare una situazione economico-patrimoniale della società irreale, con conseguente ritardo nella percezione dell'insolvenza di M.. Pertanto, il Fallimento formula domanda risarcitoria nei confronti dei membri del Collegio Sindacale, ovvero sia A.B., G.D.L. e M.C., per l'importo di Euro 15 milioni ciascuno.


Relativamente alla posizione delle società di revisione, la Curatela ritiene sussistente la responsabilità, in via solidale con quella degli amministratori, tanto della società - E. per il bilancio 2008 e P. per i bilanci 2009-2010 - quanto dei soggetti responsabili della revisione, ossia C.C. ed E.O. - il quale ha provveduto anche ad emettere l'attestazione di ragionevolezza del piano ex art. 67 l.f.. Parte attrice contesta ai revisori di aver concorso al




deterioramento patrimoniale della società fallita attraverso il rilascio di un giudizio positivo, seppur con rilievi e richiami, in luogo di un giudizio tout court negativo. Secondo la prospettazione del Fallimento, i revisori si sono limitati a convalidare le previsioni ottimistiche degli amministratori circa la permanenza del requisito della continuità aziendale, senza un effettivo controllo, anche di fatto, sul reale andamento societario e, in particolare, sulla corretta valutazione della posta dell'avviamento. La mancata diligenza nell'espletamento dell'incarico, pertanto, va ravvisata nell'omesso rilascio di un giudizio radicalmente negativo al bilancio, il quale, se correttamente espresso, avrebbe consentito ai destinatari quantomeno di avvedersi della reale situazione patrimoniale di M. S.p.A. e, di conseguenza, di attivarsi per attenuare le conseguenze dannose della gestione. Pertanto, l'attrice domanda la condanna di P. e di E.O. al pagamento di Euro 9.687.384,00, pari al deterioramento patrimoniale patito dalla società a partire dall'esercizio 2009, mentre per E. e C.C. richiede una somma pari a Euro 6.252.717,00 per il deterioramento avvenuto nel corso dell'esercizio 2008.


Relativamente al danno arrecato alla società e alla massa creditoria, la Curatela lo identifica qualitativamente nel deterioramento patrimoniale che M. S.p.A. ha subito a partire dall'anno 2008 - momento in cui era percepibile in maniera incontrovertibile la perdita di continuità aziendale - fino alla data di dichiarazione del fallimento. Con riferimento alla sua concreta determinazione, parte attrice, ritenendo opportuno adottare il criterio dei "netti patrimoniali di periodo" o della "perdita incrementale", quantifica il danno in capo a ciascun convenuto nella misura che segue: G.L. per Euro 15 milioni; E.P. per Euro 12 milioni; F.P. per Euro 7,6 milioni; i membri del Collegio Sindacale, ovvero A.B., G.D.L. e M.C., per Euro 15 milioni ciascuno; E. e C.C. per Euro 6.252.717,00; P. e E.O. per Euro 9.687.384,00.

Si costituisce in giudizio F.P., il quale contesta gli addebiti mossi dalla Curatela perché generici ed a carattere presuntivo. In particolare, parte convenuta riferisce che l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, attribuitogli con delibera assembleare del



1.12.2009, comportava un potere limitato alla gestione dei contenziosi pendenti nei confronti degli ex amministratori di M. S.p.A.. Sulla base di tali considerazioni, parte convenuta sostiene la propria estraneità alle vicende che hanno interessato la società e, dunque, l'impossibilità di rispondere per operazioni non rientranti nei propri poteri ed attribuibili esclusivamente a G.L., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, delegato espressamente alla completa gestione ordinaria e straordinaria della società. Resiste al giudizio anche G.D.L., membro del Collegio Sindacale dal 2007 al 2012, con comparsa depositata all'udienza del 20.10.2006, il quale contesta la fondatezza degli addebiti mossi dalla curatela e riassumibili nella colpa in vigilando, per non essersi attivato al fine di impedire od attenuare il danno pur in presenza di molteplici indici rivelatori dell'imminente decozione della società. Parte convenuta eccepisce la mancanza di prova, il cui onere ricade su parte attrice, circa la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno, elemento essenziale ai fini della configurazione della responsabilità. L'evento di danno, ovverosia l'aggravamento dello stato di dissesto societario, per essere attribuito al Collegio Sindacale, sebbene in via solidale con gli altri organi sociali, deve porsi come diretta conseguenza dell'omissione, ossia del difetto di attività di controllo. Relativamente all'illecita distribuzione di utili, G.D.L. sottolinea la bontà della condotta dell'organo sindacale, essendo l'unico che ha rilevato l'illegittimità dell'operazione e che ha provveduto ad ammonire la governance. Pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo ai sindaci; anzi, nel caso de quo, rileva non solo la condotta illecita degli amministratori, ma anche l'omessa denuncia da parte della società di revisione, la quale non ha segnalato alcuna anomalia al Collegio Sindacale. Inoltre, nel momento in cui tale organo si accorge dell'illecito, ovverosia nell'anno 2011, la situazione di crisi dell'attrice risultava già conclamata e, pertanto, qualsiasi strumento di attivazione di cui il Fallimento contesta l'omissione sarebbe risultato comunque inopportuno, tardivo e contrario agli interessi sociali, anche a fronte del piano concordatario in corso. Relativamente alle condotte distrattive, in assenza di segnalazioni da parte degli organi






deputati alla revisione legale dei conti, non era nella possibilità esigibile dal Collegio venirne a conoscenza. In riferimento alle altre operazioni compiute dall'organo amministrativo (es.: operazione "M."), il convenuto contesta la sindacabilità delle scelte di gestione, in quanto attinenti al merito e non facenti parte del controllo di legalità di competenza dei sindaci. In conclusione, il convenuto chiede il rigetto della domanda risarcitoria.

Si costituiscono in giudizio la società di revisione E. e C.C. (revisori del bilancio 2008), i quali contestano integralmente gli addebiti mossi dalla Curatela formulando una serie di eccezioni preliminari: 1) difetto di legittimazione attiva e di titolarità del Curatore del Fallimento; 2) difetto di legittimazione passiva dei revisori; 3) prescrizione dei diritti ex adverso azionati e/o la decadenza delle azioni promosse.

Relativamente alle prime due eccezioni, parte convenuta ritiene inammissibile l'azione promossa dal Fallimento tesa a far valere la lesione dei diritti patrimoniali dei creditori di M. S.p.A. nei confronti della società di revisione. Le norme che attribuiscono la legittimazione ad agire della Curatela in luogo dei creditori sociali, ovvero sia gli artt. 2394bis c.c. e 146 l.f., si riferiscono - quali legittimati passivi - solamente gli amministratori ed i sindaci. Pertanto, esclusa la possibilità di applicazione analogica delle disposizioni in parola e data l'assenza, per pacifico orientamento giurisprudenziale, di un generalizzato potere di rappresentanza della massa, non sussiste legittimazione attiva del Fallimento all'azione promossa in questa sede e, di conseguenza, manca la legittimazione passiva sia della società di revisione, sia del responsabile che ha sottoscritto la relativa relazione.


Relativamente all'eccezione di prescrizione/decadenza, i convenuti ritengono che i diritti fatti valere dal Fallimento e la relativa azione si siano prescritti stante l'ampio decorso del termine quinquennale "dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio emessa al termine dell'attività di revisione" ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39 del 2010 o, dalla data di cessazione dell'attività, ex art. 2409sexies c.c., ora abrogato. Considerato che



la relazione al bilancio del 31.12.2008 è stata emessa in data 3.04.2009, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero il 17.05.2016, risultava oramai prescritto ogni diritto risarcitorio azionato dalla Curatela, la quale era pertanto decaduta dalla possibilità di esperire la relativa azione. L'intervenuta prescrizione riguarda, in ogni caso, non solo l'azione sociale, ma anche quella esercitata dalla Curatela a tutela della massa creditoria, qualora in astratto si ritenga sussistente la relativa legittimazione.


Nel merito, E. e C.C. rilevano l'infondatezza delle deduzioni avversarie e, in particolare, l'inammissibilità delle contestazioni relative alla posta dell'avviamento, in quanto effettuate ex post, alla luce dei successivi risultati conseguiti dalla società e, soprattutto, dell'intervenuta declaratoria di fallimento. Secondo la prospettazione del Fallimento, i convenuti risulterebbero responsabili dell'intero deterioramento patrimoniale avvenuto nel corso dell'esercizio del 2008 a causa del rilascio di un giudizio positivo in aperta contraddizione con i rilievi svolti e con il reale andamento della società. Tuttavia, tali assunti risultano smentiti dal bilancio in cui si registra un incremento patrimoniale di oltre 50 milioni, reso possibile dall'intervenuto accordo con il ceto bancario e alla correlata operazione di ricapitalizzazione.


Relativamente all'ambito e ai limiti dell'attività di revisione, anche sulla base del tenore letterale delle c.d. lettere di attestazione rilasciate dagli amministratori di M. S.p.A., i convenuti affermano che il compito dei revisori consiste nell'esprimere un giudizio professionale sui bilanci nel rispetto delle norme e dei principi contabili di riferimento, essendo invece onere dell'organo amministrativo predisporre un bilancio chiaro, che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della società. Pertanto, ai revisori è precluso un sindacato di merito sulle scelte di gestione, essendo la loro attività circoscritta alla verifica della legalità e della ragionevolezza della rappresentazione contabile. Il giudizio professionale rilasciato attiene all'attendibilità del documento, sub specie di capacità rappresentativa della situazione economico-patrimoniale della società. Di conseguenza, è da escludersi qualsivoglia responsabilità



solidale con l'organo amministrativo. Inoltre, parte convenuta rivendica la diligenza nell'adempimento dell'incarico sulla base di due argomentazioni: da un lato, è lo stesso Fallimento che riconosce che il compito attribuito alla società di revisione è stato svolto; dall'altro lato, l'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo di M. S.p.A., riguardante il credito vantato per l'attività di revisione espletata, conferma l'assolvimento dell'incarico. In ultima analisi, i convenuti fanno valere la mancanza di nesso causale tra preteso inadempimento e danno, poiché - anche qualora i revisori avessero emesso un giudizio negativo - ciò non avrebbe comunque evitato il danno, non avendo i revisori alcun potere coercitivo e/o d'azione nei confronti dell'organo amministrativo. Pertanto, E. e C.C. chiedono, in via principale, rigettarsi le domande attoree e, in via riconvenzionale, l'estinzione per compensazione di ogni eventuale credito riconosciuto al fallimento in via risarcitoria con i crediti di corrispondente importo vantati da E. risultanti dal passivo fallimentare.

Si costituiscono in giudizio P. e E.O. (revisori dei bilanci 2009-2010), i quali eccepiscono in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto ex art. 2409*sexies*, applicabile *ratione temporis*. Nel merito, rilevano l'infondatezza della domanda attorea a fronte della genericità degli addebiti formulati - omesso controllo effettivo circa il presupposto della continuità aziendale; inesatta redazione degli *impairment tests*; non corretta valutazione della perdita di valore dell'avviamento. Contestano, in particolare, che la Curatela abbia dato prova della condotta doverosa omessa, del nesso causale tra omissione e danno e dei criteri utilizzati per la quantificazione della somma richiesta a titolo di risarcimento. Parte convenuta afferma che la responsabilità dei revisori trova fonte in una obbligazione di mezzi, con la conseguenza che la valutazione circa l'esatto adempimento concerne esclusivamente il canone della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Pertanto, è onere dell'attrice, in questa sede non assolto, dare prova della violazione dei principi di revisione e del canone di diligenza, del nesso causale. In conclusione, P. e E.O. chiedono rigettarsi le domande del Fallimento e, in via






riconvenzionale, qualora fosse riconosciuta qualche responsabilità dell'organo di revisione, domandano di essere manlevati dagli amministratori e dai sindaci.

G.L., E.P., M.C. e A.B. non si sono costituiti in giudizio e, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, sono stati dichiarati contumaci.

Preso atto delle rispettive difese, il Collegio osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva l'intervenuta rinuncia agli atti e all'azione da parte del Fallimento nei confronti di F.P., G.D.L. e M.C., accettata dai convenuti, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio tra queste parti pronunciata con ordinanza del 24.8.2018 e del 14.3.2019. Il giudizio prosegue tra parte attrice e i restanti convenuti, nonché tra G.D.L. e M.C. ed i convenuti che hanno formulato domanda riconvenzionale di manleva nei loro confronti.


Sempre in via preliminare, si conferma, richiamandola integralmente, l'ordinanza del 29.12.2017 sotto i seguenti profili: 1) relativamente alla declaratoria di inammissibilità della memoria ex art. 183, VI comma, numero 2, dei convenuti P. e E.O., in quanto depositata tardivamente per le ragioni indicate nel citato provvedimento; 2) in ordine all'ammissibilità dell'estensione della domanda proposta dal Fallimento, nella prima memoria autorizzata, nei confronti di E. e di C.C.. In particolare, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12310/2015, deve ritenersi ammissibile, in quanto trattasi di mera emendatio libelli, l'estensione del periodo di responsabilità dall'anno 2008 (anno di esercizio culminato con la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2008) fino al 2009 (anno in cui è stata rilasciata e pubblicata da parte della società di revisione la relazione inerente al bilancio anzidetto) e, di conseguenza, l'ampliamento della richiesta risarcitoria sotto il profilo del quantum; 3) in ordine all'ammissibilità della produzione documentale di parte attrice compiuta in occasione dell'udienza del 26.10.2017, ritenendosi giustificata - per le ragioni analiticamente indicate nell'ordinanza citata - la produzione compiuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie; 4) relativamente all'infondatezza dell'eccezione di



prescrizione sollevata dalle convenute E. e P., in quanto la diffida stragiudiziale notificata nei confronti di uno solo dei condebitori (cfr. doc. n. 45 di parte attrice) è idonea ad interrompere il termine prescrizione anche nei riguardi di tutti gli altri coobbligati solidali. La difesa della convenuta P. eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione della Curatela in relazione all'esercizio del 2009, facendo coincidere il dies a quo di decorrenza del termine con la cessazione dell'incarico, individuata nell'emissione della relazione sul bilancio (2 luglio 2010), ai sensi dell'art. 2409 sexies c.c.. Al riguardo va osservato che, anche volendo prendere a riferimento il termine indicato dalla convenuta (di cui all'art. 2409 sexies c.c. - abrogato dall'entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2010), l'eccezione risulta comunque infondata in quanto l'atto di messa in mora di parte attrice, in data 1 giugno 2015, risulta avere efficacemente interrotto il decorso della prescrizione. Relativamente alla convenuta E., anche prescindendo dalla valenza generale della diffida stragiudiziale inoltrata al convenuto L., coobbligato solidale, valgono le medesime conclusioni sopra esposte per la convenuta P.. L'atto di messa in mora inoltrato da parte attrice alla convenuta E. in data 25-28 marzo 2014, infatti, risulta anteriore allo scadere del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di cessazione dall'incarico (risalente almeno all'aprile 2009, data di rilascio della relazione relativa al bilancio di esercizio 2008) e, pertanto, assume valida efficacia interruttiva.

Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Fallimento proposta dai convenuti.


L'art. 2394bis del codice civile prevede espressamente che, nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale (nel caso di specie, fallimento), le azioni di responsabilità che, in via ordinaria, spettano alla società e ai creditori sociali, sono esercitate dagli organi della procedura. Ne consegue, pertanto, l'improcedibilità di eventuali azioni risarcitorie precedentemente proposte dagli originari titolari, in quanto l'apertura della procedura fallimentare ha come effetto quello di traslare la legittimazione all'azione in capo al Curatore, il quale assume le vesti di dominus della procedura, potendo esercitare tutte



quelle azioni volte a reintegrare il patrimonio sociale visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali.

L'art. 146 legge fallimentare disciplina le azioni di responsabilità esperibili dalla Curatela e, al secondo comma, lettera a) stabilisce che "sono esercitate dal curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato, sentito il Comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il Curatore Fallimentare può esercitare tutte quelle azioni "che fanno capo alla stessa società fallita, o che sono qualificabili come azioni di massa, perché così il legislatore le ha espressamente qualificate in quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso" (cfr., in motivazione, Cass. 13465/2010). L'esercizio dell'azione di responsabilità per tutti i soggetti indicati dalla norma fallimentare prescinde dunque dalla specifica natura delle due azioni - l'azione sociale ex art.2393 c.c. di natura contrattuale che presuppone un danno alla società e l'azione spettante ai creditori ex art. 2394 c.c. di natura extracontrattuale che presuppone l'insufficienza patrimoniale - e consente l'unificazione degli scopi di queste ultime al fine di acquisire all'attivo fallimentare ciò che in ipotesi è andato sottratto o perso per fatto imputabile a tutti gli organi sociali (cfr. Cass. SU 1641/2017 in motivazione).


L'art. 146 l.f. è norma di natura processuale e meramente ricognitiva della legittimazione del Curatore ad esercitare le azioni di responsabilità civilistiche, presentando una formulazione ampia rispetto ai soggetti passivi destinatari della predetta azione. Inoltre trattasi di disposizione a carattere "normativo", in quanto necessita di essere letta non atomisticamente, ma alla luce delle disposizioni codicistiche di natura sostanziale. Alla luce della giurisprudenza sul punto e in sintonia con la ratio della disposizione in esame, l'ampia nozione di organi di controllo non può essere circoscritta solamente ai componenti dell'organo sindacale ma, tenuto conto della attività espletata, può



ragionevolmente essere estesa anche ai revisori, in quanto soggetti deputati al controllo contabile della società. Tale interpretazione "estensiva" trova ulteriore conferma nel regime di responsabilità a cui sono assoggettati i revisori ai sensi dell'art. 2409sexies, applicabile *ratione temporis*. Tale disposizione prevede che "i soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima". E' proprio il richiamo integrale all'art. 2407 c.c. e, significativamente, al suo terzo comma, nonché l'espresso riferimento ai "terzi", da leggersi quali "creditori sociali", a radicare la legittimazione della Curatela ad agire anche a tutela dei diritti patrimoniali dei creditori. Pertanto, alla luce dell'art. 146 l.f. - norma che, giova ripeterlo, riassume in sé e legittima la Curatela ad agire tanto a tutela della società quanto della massa creditoria - e sulla base della giurisprudenza maturata sul tema, si può ragionevolmente affermare che al Curatore spettano tutte le azioni di responsabilità esperibili nei confronti dei soggetti che a vario titolo abbiano operato all'interno della società. Ne deriva che l'eccezione sollevata dalle convenute è destituita di fondamento e, pertanto, va rigettata.

Relativamente alle restanti questioni di merito così come prospettate analiticamente nelle proprie difese da tutte le parti costituite, si ritiene che in ragione delle contestazioni dei convenuti costituiti in ordine alla sussistenza del danno, al suo ammontare ed al nesso causale con le condotte contestate sia necessario rimettere la causa in istruttoria per svolgere una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.

La relazione formata in sede penale e acquisita agli atti dell'odierno giudizio, oltre ad essere svolta senza alcun contraddittorio, non si sofferma sul profilo della quantificazione del danno in relazione alle singole condotte addebitate a ciascun convenuto. Ciò comporta, anche in ragione della domanda di manleva proposta in via riconvenzionale da P. verso altri convenuti, la necessità di disporre una consulenza al fine di procedere ai



predetti accertamenti. Tali conclusioni non si pongono in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sulla natura della consulenza tecnica. Come chiarito più volte dalla Suprema Corte, la CTU d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma "costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parte" (cfr. ex multis, Cass. 1266/2019).

La causa va quindi rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.

Le spese saranno regolate con la pronuncia definitiva.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio 7348/2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

respinge le eccezioni preliminari proposte dalle convenute;

rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;

spese al merito.

Così deciso il 21 novembre 2019 nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Bologna.